

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1967

(66^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**
e del Vice Presidente **PALERMO**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (2486) (D'iniziativa del senatore Zenti) (**Discussione e rinvio**):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici)	Pag. 647, 649 650, 652
ALBARELLO	652
BONALDI	648, 649
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	649, 650
PELIZZO	649
PIASENTI, <i>relatore</i>	648

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Celasco,

Cornaggia Medici, De Dominicis, Garavelli, Giorgi, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Polano, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Zenti: « Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (2486)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Zenti: « Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 di-

4^a COMMISSIONE (Difesa)66^a SEDUTA (8 novembre 1967)

cembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I A S E N T I, *relatore*. L'iniziativa di legge del senatore Zenti si colloca nell'ambito di quelle modifiche, che, non comportando aumenti di spesa, nè variazioni di organico, potrebbero benissimo essere comprese nella « delegificazione », di cui tanto si parla. Comunque, dato che si tratta di una norma che innova e modifica rispetto all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, è giocoforza che la Commissione si soffermi in un esame formalmente e costituzionalmente necessario.

Mi sono premurato di accertare se l'approvazione del presente provvedimento aprisse, per caso, qualche altro problema del genere di quello che viene ora affrontato, laddove si era sperato, con la legge del 4 dicembre scorso, che non dovessero sorgerne più. Infatti, in quella occasione noi ci sforzammo, con la migliore volontà e con il sussidio degli organi tecnici, di emanare delle norme capaci di regolare una volta per tutte l'intero panorama dei problemi in discussione. È invece accaduto anche questa volta che dalla panoramica è sfuggito un determinato settore, il cui caso è apparso al proponente, e appare al relatore, degno di particolare considerazione.

Di che cosa si tratta? Lo dice esplicitamente il senatore Zenti all'inizio della sua efficace introduzione scritta: è il caso di determinati ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, i quali, per un complesso di circostanze connesse con il meccanismo della legge di avanzamento — ancora non modificata nonostante le migliori intenzioni —, devono permanere un eccessivo numero di anni in taluni gradi: 10 in quello di tenente, 6 in quello di capitano e 4 nel grado di maggiore. Come osserva giustamente lo stesso senatore Zenti, si tratta di una lenta e defatigante carriera.

Che cosa si propone, allora, per ovviare a tale inconveniente? Di aumentare per un

certo numero di anni, le aliquote degli ufficiali da ammettere a valutazione: per il 1967 nel caso dei tenenti colonnelli, per il 1968, il 1969 e il 1970 nel caso dei colonnelli. Tale aumento di aliquote consentirà di esaminare, in una valutazione di elementi omogenei, un maggior numero di ufficiali superiori, così da consentire una scelta ancor più oculata, una speranza più ragionevole di rapido avanzamento, e, in definitiva, l'accesso ai gradi sommi della gerarchia militare in base a un più attento ed accurato esame di tutte le risorse umane che ragionevolmente paiono degne di arrivarvi. Non aumentano i quadri, non aumentano gli organici; si aumenta soltanto la possibilità di scelta, si migliora la possibilità di una più rapida carriera.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che viene a completare le disposizioni contenute nella legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e che si innesta nella sollecitudine, manifestata dalla Commissione e, in particolare, dal relatore, affinché non vi siano disparità e sia data la possibilità di svolgere la valutazione su un quadro più ampio di capacità professionali, valevole a mettere in grado i maggiormente meritevoli di salire ai gradi più elevati. Non vi è, ovviamente, alcun onere finanziario, non essendovi aumenti di organico, ma soltanto una lieve variazione — per così dire — interna, precisata agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, destinata a compensare moralmente e forse anche praticamente — se effettivamente la valutazione verrà fatta sul numero base più ampio qui previsto — le attese di uomini, che sono benemeriti quanto gli altri e la cui situazione è già stata altra volta da noi considerata.

B O N A L D I. Devo ripetere un rilievo, già altre volte mosso a proposito di disegni di legge, come quello oggi al nostro esame. Giustamente il senatore Piasenti si è preoccupato che il provvedimento non dia luogo a sperequazioni, che non avvantaggi un settore a danno di altri; tuttavia, lo stesso relatore mi pare abbia precisato di non essere perfettamente sicuro della fondatezza della preoccupazione. È un motivo

4^a COMMISSIONE (Difesa)66^a SEDUTA (8 novembre 1967)

di più, perchè io ribadisca la considerazione fatta in altre occasioni, ossia che a nostro avviso problemi come questo dovrebbero essere valutati e risolti in una unica soluzione, in attesa della revisione della legge di avanzamento, che il Ministero ha più volte detto essere in stadio inoltrato di progettazione.

PRESIDENTE. È una nostra nobile e fervida speranza quella di poter presto esaminare le nuove leggi sull'ordinamento e l'avanzamento.

BONALDI. Non vorrei, in sostanza, che, così come è avvenuto in varie circostanze, approvando il provvedimento oggi in discussione, dovessimo entro breve tempo essere di nuovo chiamati a esaminare analogo problema, per un altro settore, mossi in ciò dalle medesime esigenze. Ecco perchè ancora una volta sono costretto a manifestare la nostra perplessità per queste soluzioni particolari e settoriali, destinate inevitabilmente a suscitare dei malcontenti. Per il resto, sono d'accordo.

PELIZZO. A me pare che il disegno di legge del senatore Zenti meriti la nostra approvazione. Ciò premesso, desidero aggiungere un altro rilievo alle considerazioni che sono state fatte, ossia che, aumentando l'aliquota degli ufficiali ammessi a valutazione, si diminuiscono le probabilità di promozione di taluni che avrebbero presentemente la possibilità di raggiungere il grado superiore. Si deve senz'altro tener conto anche di questo aspetto del problema; tuttavia è evidente che la possibilità di una migliore scelta — cosa che a noi sommamente interessa — pur calcolando il danno che può derivare a taluno, va considerata positivamente. È per questo che mi dichiaro favorevole al provvedimento.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Credo che il Governo sia tenuto a dare più ampi ragguagli di quanto abbia, in sintesi, fatto il relatore, soprattutto al fine di evitare che si possa trarre una sensazione diversa da quella a

cui probabilmente, anzi quasi sicuramente, vorrebbero ispirarsi la relazione scritta del senatore Zenti e quella orale del senatore Piasenti. Proprio richiamandomi a quanto è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge, devo rappresentare quali sono le ragioni per cui il presente disegno di legge introduce in via nuovamente temporanea, e quindi limitata in uno spazio di anni, un provvedimento di deroga ad una legge, alla quale abbiamo già abbondantemente derogato.

In effetti, ci troviamo di fronte a una situazione che il Parlamento ha esaminato ampiamente lo scorso anno, allorquando dette luogo alla legge 4 dicembre 1966 (sottolineo questa data: non è ancora passato un anno!) per delle modifiche di carattere migliorativo, che consistevano nell'anticipare i tempi, lo spazio e la possibilità di portare a valutazione più ufficiali che già allora si ritenevano e si indicavano idonei all'avanzamento. Un beneficio, quindi, che aveva indubbiamente dei riflessi sulle esigenze di istituto delle Forze armate, ma che, dal punto di vista morale e sociale, veniva congruamente incontro a chi, avendo davanti a sé uno stato giuridico di carriera preventivato e ipotizzato secondo determinate scadenze, aspirava ad essere agevolato nel meccanismo delle promozioni. Allora la Camera dei deputati, il Senato e il Governo consentirono alla modifica basandosi sulla necessità, unanimemente riconosciuta, di una legge organica sul riordinamento dei ruoli di tutti gli ufficiali, verso la quale erano e sono affissate non soltanto determinate istanze democratiche da parte del Parlamento, ma anche da parte di ogni singola Forza armata e degli Stati Maggiori. Di guisa che, come è già stato detto in precedenza nel corso della discussione sul bilancio della difesa sia dal relatore (e mi piace ricordare come si sia trattato dello stesso senatore Piasenti) sia dall'onorevole Ministro, la nostra speranza, o, per meglio dire, aspettativa sarà di dare seguito a questa esigenza allorquando, entro la fine della corrente legislatura, potremo presentare due testi organici, due disegni di legge, che si riferiscano all'ordinamento e alla legge dell'avanzamento.

P R E S I D E N T E . Quando potremo esaminarli?

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Abbiamo recentemente invitato al maggior impegno possibile le due Commissioni di studio per l'elaborazione degli strumenti con cui avviare un profondo processo di revisione, che, a seconda della volontà del Parlamento, potrà essere affidato o a leggi delegate o a leggi organiche, e che il Governo proporrà non appena sarà pronto dal punto di vista tecnico, giuridico e funzionale.

Il senatore Piasenti, riecheggando quanto riportato dalla relazione scritta che accompagna il disegno di legge, ha detto che l'iniziativa del senatore Zenti verrebbe ad aumentare in via temporanea l'aliquota di valutazione annuale dei tenenti colonnelli per l'anno 1967 e dei colonnelli per gli anni 1967, 1968 e 1969 del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica. In effetti, nella relazione e nel testo si fa esplicito richiamo all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1966, il quale recita così: « La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue: a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/2; b) negli anni 1966, 1967 1968 e 1969 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/5 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo; c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani è fissato in 50 unità all'anno; d) il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo, salvo il disposto di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431 ».

Presidenza del Vice Presidente PALERMO

(Segue G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*). L'articolo citato è un segno evidente che a quell'epoca si manifestò l'esigenza — che fu accettata dalla sensibilità democratica del Parlamento — di dar luogo ad un provvedimento che eliminasse le difficoltà insorte non solo per il ruolo naviganti normale, ma anche per il ruolo degli amministratori e del Commissariato. Infatti, la legge implica un riassetto generale dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Ciò nonostante, nel corso di questi anni per una serie di circostanze sfavorevoli, alcuni di questi ufficiali, pur avendo pienezza di idoneità, non si sono trovati nelle condizioni di essere compresi nelle aliquote degli scrutinandi dal grado di tenente colonnello a colonnello e dal grado di colonnello in su. Il disegno di legge presentato dal senatore Zenti, e sul quale la Forza armata interessata, ritenendolo rispondente alle esigenze del suo servizio, ha espresso parere favorevole, si risolverebbe praticamente nell'anticipazione della prima valutazione di un gruppo di ufficiali sotto ogni aspetto meritevoli di un più adeguato sviluppo di carriera.

Il senatore Pelizzo, il quale evidentemente trae validi elementi di giudizio anche dalla sua esperienza governativa, ha osservato che il presente provvedimento, mentre da un lato, indubbiamente, può agevolare un determinato settore di aspiranti tenenti colonnelli e colonnelli, dall'altro può anche deludere certe consolidate aspettative; dico « consolidate » non sulla base di una prospettiva lontana o di una semplice ipotesi, ma sulla base di una considerazione che è tanto umana quanto legittima. I tenenti colonnelli e i colonnelli che avevano fatto i loro calcoli alla stregua della normativa in atto indubbiamente aspettavano che si verificassero condizioni di carriera migliori

di quelle godute in passato: per essi, quindi, potrebbe risultare pregiudizievole l'aumento dell'aliquota degli ammissibili alla promovibilità.

Il provvedimento deve essere anche considerato sotto questo aspetto negativo dell'anticipata valutazione di ufficiali che seguono nel ruolo e che non sono compresi nell'aliquota fissata dalla tabella in vigore. Ciò in effetti potrebbe dar luogo ad un pregiudizio che la stessa relazione ammette come ipotesi e che la legge, naturalmente, non può prevedere. Una volta fissata, infatti, una certa aliquota, i valori di graduazione e di comparazione non possono essere preventivamente definiti dal legislatore: sono principi che competono alla sola univoca responsabilità della Commissione superiore di avanzamento dell'Arma aeronautica, così come delle altre Forze armate.

L'osservazione testè fatta è soprattutto determinata dal buon senso e dall'esigenza di mantenere un indispensabile equilibrio — perchè la legge potrebbe anche produrre effetti non compiutamente « equilibrati » —; inoltre, essa si riferisce al rilievo fatto dal senatore Pelizzo. Noi dobbiamo congruamente tener presente che se da un lato ci sono degli aspetti positivi che consentono di portare a valutazione un maggior numero di ufficiali valenti e idonei altrettanto quanto quelli che li precedono, dall'altro, con la estensione del numero degli scrutinabili si crea anche una condizione non di inferiorità, ma che diminuisce le possibilità concrete di promozione di coloro che coltivano certe aspettative in una prospettiva non vaga, bensì determinata dalle disposizioni di una legge dell'anno scorso.

Pertanto ci rimettiamo integralmente alla decisione che vorrà adottare la Commissione difesa del Senato, che esamina il disegno di legge in sede deliberante, osservando che la portata del provvedimento ha un certo limite e non comporta riflessi onerosi. Ribadisco, tuttavia, ancora una volta che il Governo non è eccessivamente arrendevole o favorevole a che siano attuate modifiche di carattere frammentario — e quella in esame è indubbiamente una modifica di carattere frammentario — alla legislazione sul-

l'avanzamento degli ufficiali; esso si rimette, però, alla volontà parlamentare, se la Commissione, nella sua autonoma responsabilità, intende approvare il provvedimento.

Nel caso che si decidesse di approvare il disegno di legge, noi ci permettiamo soltanto di far presente e al proponente e al relatore che, dal punto di vista tecnico-formale, sarebbe opportuno, in armonia con il testo dell'articolo 1, modificare il testo dell'articolo 2 nel modo seguente:

« Per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati ».

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

(Segue G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*). Infine, per la certezza della discussione, perchè non si abbiano dubbi sull'effettiva situazione numerica della categoria interessata al provvedimento, mi sia consentito di fornire alcune informazioni.

Per il passaggio dal grado di tenente colonnello a quello di colonnello, l'aliquota dei tenenti colonnelli da sottoporre a scrutinio per il 1967 attualmente prevista, in base alla legge del 1966, è pari a 171 unità, di cui 71 di nuova valutazione, per 22 posti disponibili. L'eventuale nuova aliquota, se il provvedimento in esame dovesse essere approvato, si accrescerebbe di 18 unità, ossia si passerebbe da 171 a 189 scrutinabili. Si tratterebbe, in buona sostanza, di una accelerazione di carriera, che avrebbe efficacia solo per l'anno 1967: sottolineo questo fatto per rilevare che in effetti si tratta di un provvedimento davvero di carattere eccezionale e temporaneo.

Per quanto riguarda invece il ruolo dei colonnelli piloti, ruolo naviganti normale,

4ª COMMISSIONE (Difesa)

66ª SEDUTA (8 novembre 1967)

l'attuale aliquota di valutazione ammonta a 58 unità, di cui 25 in prima valutazione; nel caso che il provvedimento venga approvato, si avrebbe un aumento di 6 unità, e quindi si passerebbe a 64 scrutinabili, di cui 31 in prima valutazione.

Il provvedimento avrebbe efficacia per tre anni, a cominciare dal 1967: per fornire indicazioni più precise, si tratta del corso « Aquila II », i cui partecipanti verrebbero altrimenti esclusi in gran numero — per le ragioni che sono state spiegate sommariamente nella relazione — dalla valutazione.

Ho manifestato il parere del Governo che conferma il proprio orientamento generale di massima, lasciando alla responsabilità della Commissione del Senato l'opportunità di adottare, o meno, un provvedimento di deroga, con tutte le conseguenze che possono verificarsi.

A L B A R E L L O . Signor Presidente, mi permetto sommamente di fare un rilievo. Dopo che l'onorevole rappresentante del Governo ha preso la parola non per concludere la discussione, ma per portare nuovi e molto interessanti elementi di valutazione, dei quali lo ringrazio, sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari